

C.O.VE.VA.R.
Consorzio Obbligatorio Comuni del
Vercellese e della Valsesia per la
gestione dei rifiuti urbani
della Provincia di Vercelli

REGOLAMENTO
DEI SERVIZI,
FORNITURE
E LAVORI IN ECONOMIA

Limite di valore: importi inferiori a 200.000,00 euro

Approvato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 4 del 05.11.2009

Modificato con deliberazione dell'Assemblea del Consorzio n. 2 del 25.03.2014

INDICE

ART. 1 – OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE E FONTI	4
ART. 2 – LIMITI DI IMPORTO E DIVIETO DI FRAZIONAMENTO.....	4
ART. 3 – TIPOLOGIE DI FORNITURE E DEI SERVIZI.....	5
ART. 3 BIS - LAVORI IN ECONOMIA.....	6
ART. 3 TER - TIPOLOGIE DI LAVORI.....	6
ART. 3 QUATER - MODALITA' DI ESECUZIONE E AGGIUDICAZIONE LAVORI.....	6
ART. 4 – FORME DELLA PROCEDURA IN ECONOMIA.....	8
ART. 5 – PROCEDURA IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA.....	8
ART. 6 – AFFIDAMENTO COL SISTEMA DEL “COTTIMO FIDUCIARIO”	8
ART. 7 – ESECUZIONE CON SISTEMA MISTO.....	9
ART. 8 – RESPONSABILE DELLA PROCEDURA.....	10
ART. 9 – QUALIFICAZIONE DELLE DITTE/IMPRESSE	10
ART. 10 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE.....	10
ART. 11 – VERIFICA DELLA PRESTAZIONE E PAGAMENTI	10
ART. 12 – ACQUISIZIONE FORNITURE E SERVIZI PER ESIGENZE URGENTI ED IMPREVEDIBILI.....	11
ART. 13 – CASI E SITUAZIONI PARTICOLARI	11
ART. 14 – MAGGIORI SPESE PER FORNITURE E SERVIZI COMPLEMENTARI.....	11

ART. 15 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE PER FORNITURE E SERVIZI	12
ART. 15 BIS - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E GARANZIE PER LAVORI.....	11
ART. 16 – RINVIO	12
ART. 17 – ENTRATA IN VIGORE.....	12

Art. 1 – Oggetto di regolamentazione e fonti

1. Il presente Regolamento disciplina il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisizione di beni e servizi da parte del Consorzio, ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. e i e l'esecuzione dei lavori in economia

2. Ai sensi dell'art. 253, comma 22, del D.lgs. 163/2006, in relazione all'articolo 125 del medesimo D.lgs. 163/2006, i lavori in economia:

a) le forniture e i servizi in economia sono disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, nei limiti di compatibilità con le disposizioni del D.lgs. 163/2006. Restano altresì in vigore, fino al loro aggiornamento, i provvedimenti emessi dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in esecuzione dell'articolo 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 384 del 2001.

b) I lavori in economia sono ammessi in via generale fino all'importo di Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

3. Per la definizione di lavori, forniture e servizi, si fa riferimento all'articolo 3, commi 8, 9 e 10 del Codice dei Contratti: "I «lavori» comprendono le attività di costruzione, demolizione, recupero, manutenzione, di opere. Per «opera» si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per sé espliciti una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Gli «appalti pubblici di forniture» sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti.

4. Per i contratti definiti misti aventi per oggetto lavori e forniture; lavori e servizi; lavori, servizi e forniture; servizi e forniture; si applica la disciplina prevista dall'articolo 14 del Codice dei Contratti.

5. Il ricorso agli interventi in economia è ammesso, sempre opportunamente motivato, in relazione all'oggetto per tipologie di lavori, forniture e servizi ed in relazione ai limiti di importo delle voci di spesa, così come indicato nel presente regolamento. Oltre tali limiti di importo e per tipologie diverse da quelle indicate si utilizzano le procedure ordinarie.

6. Il ricorso alle procedure in economia deve rispondere ai criteri di programmazione, economicità, efficacia, tempestività, parità di trattamento, rotazione, proporzionalità, trasparenza, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

Art. 2 – Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia sono consentite – in applicazione dell'art. 11, comma 4 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 e dell'art. 125, comma 9, del D.lgs. 163/2006 – in via generale, per importi inferiori a **200.000,00 Unità di conto Europee (euro)**.

2. Gli importi monetari, di volta in volta determinati, sono sempre da intendersi **al netto degli oneri fiscali**.

3. Le forniture e i servizi di importo pari o superiore a 200.000,00 euro non possono essere frazionati artificialmente al fine di ricondurre l'acquisizione alla disciplina del presente Regolamento.

Art. 3 – Tipologie di forniture e dei servizi

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia per l'acquisto di beni e servizi è disposto in rapporto alle esigenze di questo Consorzio per le seguenti tipologie che potranno formare, di volta in volta, oggetto di negoziazione.

1.1 Tipologie di beni:(per importi fino a € 30.000,00)

- a) Cancelleria;
- b) Arredi ed attrezzature per locali ed uffici consortili;
- c) Beni per l'igiene e la pulizia in genere di locali consortili;
- d) Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
- e) Apparecchiature informatiche;
- f) Programmi informatici;
- g) Automobili, ciclomotori, biciclette e relativi ricambi e manutenzioni;
- h) Carburanti e lubrificanti;
- i) Materiale di ferramenta;
- j) Materiali e strumentazioni per l'elettricità e forme diverse di energia;
- k) Locazione di beni mobili ed immobili e locazione finanziaria;
- l) Beni mobili, in genere, posti a corredo e per il funzionamento dei beni immobili e degli impianti pubblici consortili;
- m) Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi consortili;
- n) Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile quali televisori , registratori, radio e simili;
- o) Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- p) Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti consortili;
- q) Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti, mezzi e attrezzature finalizzate alle raccolte differenziate dei rifiuti urbani;
- r) Mezzi e attrezzature per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- s) Ogni altro bene necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie consortili.

1.2 Tipologie di servizi (per importi inferiori a € 200.00.00 IVA esclusa):

- a) Servizi di manutenzione e riparazione di impianti e attrezzature consortili, beni mobili registrati e altri beni mobili in genere;
- b) Servizi di trasporto in genere;
- c) Servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e di igiene urbana;
- d) Servizi di gestione dei centri comunali per la raccolta dei rifiuti urbani (DM MATT 08 aprile 2008, n. 31623 e s. m. e i.);
- e) Servizi di pubblicità, di informazione, di comunicazione;
- f) Servizi di indagini territoriali finalizzate alla progettazione e/o all'attivazione di servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti;
- g) Servizi di consegna agli utenti delle attrezzature necessarie per la raccolta differenziata dei rifiuti;
- h) Servizi di consulenza per la progettazione di servizi di raccolta differenziata integrata dei rifiuti;
- i) Servizi di consulenza per lo studio dell'assetto impiantistico per lo smaltimento e il trattamento dei rifiuti;
- j) Servizi di consulenza per lo studio e l'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani e per la redazione dei necessari atti (Piani finanziari, Relazioni illustrative, simulazioni tariffarie e simili);
- k) Servizi di consulenza per la redazione di atti amministrativi quali Regolamenti, Capitolati Speciali d'Appalto, Bandi e Disciplinari di gara, Contratti di servizi;

- l) Servizi di consulenza per la redazione di convenzioni, accordi di programma, accordi volontari e simili;
- m) Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- n) Servizi e prestazioni attinenti all'informatica;
- o) Servizi di natura intellettuale in genere;
- p) Servizi di sperimentazione tecnica e in settori diversi;
- q) Servizi di collocamento e reperimento di personale;
- r) Servizi di ricerca di mercato e di manodopera specializzata, prestazioni intellettuali e forze lavoro;
- s) Servizi di eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti, disinfestazione e servizi analoghi;
- t) Servizi informativi e di stampa;
- u) Servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica, di trascrizione e sbobinatura;
- v) Servizi per la custodia e la sicurezza;
- w) Ogni altro servizio che si renda necessario per garantire le ordinarie attività del Consorzio;

Art. 3 bis – Lavori in economia

I lavori in economia sono ammessi in via generale fino all'importo di Euro 200.000,00 (I.V.A. esclusa) ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n.163/2006 (Codice dei Contratti pubblici) e successive modificazioni e integrazioni e degli artt. 173 e seguenti del D.P.R. n. 207/2010.

2. Nessun lavoro di importo superiore può essere diviso in più affidamenti per ricondurre l'esecuzione alle presenti norme.

Art. 3 ter – Tipologie di lavori

1. I lavori eseguibili in economia riguardano le seguenti categorie generali:

- a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con procedure aperte o ristrette;
- b) manutenzione ordinaria di opere o impianti;
- c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
- d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
- e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
- f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione dei contratti o in danno all'appaltatore inadempiente, quando vi sia la necessità e l'urgenza di completare i lavori.

Art. 3 quater – Modalità di esecuzione e aggiudicazione lavori

1. Le procedure per l'esecuzione di lavori in economia si possono eseguire nelle seguenti forme:

- a) in amministrazione diretta
- b) per cottimo fiduciario.

2. Quando viene scelta la forma di esecuzione in amministrazione diretta, il Responsabile del Procedimento organizza ed esegue, con il personale dipendente o con personale eventualmente assunto, i lavori individuati disponendo l'acquisto dei materiali e il noleggio dei mezzi eventualmente necessari.

3. I lavori da eseguirsi in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore ad Euro 50.000,00.
4. E' consentito l'affidamento diretto per lavori in economia fino ad un importo inferiore ad Euro 40.000,00 nel rispetto dei principi di cui al presente articolo. Per questi lavori il responsabile del procedimento deve avere cura di ottenere condizioni vantaggiose per l'Amministrazione, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, anche tramite appositi sondaggi esplorativi e può prescindere dalle complete indicazioni di cui al successivo comma 11, in relazione alla natura ed all'entità dell'intervento.
5. L'affidamento mediante cottimo fiduciario di lavori in economia di importo pari o superiore ad Euro 40.000,00 e fino ad Euro 200.000,00, avviene previa consultazione di almeno cinque operatori, se sussistono in tal numero soggetti idonei. Quando si sceglie la forma di esecuzione per cottimo, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento, individuando almeno cinque imprese da invitare a gara informale, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.
6. Ai fini della semplificazione, economicità e tempestività del procedimento, la richiesta di preventivi-offerta /lettera di invito ed il relativo capitolato speciale / specifiche tecniche possono essere inviati per fax o per posta elettronica, con successiva telefonata o richiesta di inoltro di ricevuta e-mail di conferma del ricevimento dei documenti. La lettera di invito dovrà prevedere un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 10 giorni dalla data di invio dell'invito. In caso di urgenza il termine può essere motivatamente ridotto.
7. Per l'aggiudicazione si applica il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara o il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
8. La procedura amministrativa per l'affidamento dei lavori a cottimo, è svolta nel rispetto dei principi di celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di dichiarare nelle vigenti forme di legge i previsti requisiti di ordine morale, economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante le ordinarie procedure di affidamento. Si procederà al controllo delle dichiarazioni nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento (verifica del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi o certificazione SOA qualora richiesta dalla legge, D.U.R.C., verifiche antimafia nei casi previsti dalla normativa vigente).
9. Resta comunque ferma la facoltà dell' Ente di sottoporre a verifica mediante istruttoria, l'offerta aggiudicataria qualora risultasse anormalmente bassa.
10. Il Responsabile Unico del Procedimento procede in seduta pubblica all'apertura delle offerte; il R.U.P. presiederà la seduta alla presenza di personale dell'Ente che provvederà alla stesura del verbale.
11. L'atto di approvazione dei lavori a cottimo deve indicare:
- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione: tali condizioni possono consistere anche per opere individuate come tipologia nell'elenco di cui al punto a) e quanto ai relativi prezzi all'elenco di cui al punto b), nell'esecuzione di singoli interventi di manutenzione, la cui prestazione è pattuita con riferimento ad un arco di tempo, interventi che sono definiti nel contenuto prestazionale ed esecutivo ma non predeterminati nel numero e nella localizzazione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori: tale termine nel caso di opere individuate nel contenuto prestazionale e nel prezzo, ma non nel numero, potrà essere prorogato per consentire l'esecuzione di tutti gli interventi che rientrano nell'importo contrattuale;
 - e) le modalità di pagamento;

- f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere il contratto, mediante semplice denuncia del cottimista per inadempimento ai sensi dell'art 137 del codice dei contratti;
- g) le garanzie a carico dell'esecutore;
- h) i piani di sicurezza previsti dall'art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza, se predisposto ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008.

Art. 4 – Forme della procedura in economia

1. Le forniture e i servizi in economia possono essere eseguite nelle seguenti forme:
 - a) in amministrazione diretta;
 - b) per cottimi fiduciari;
 - c) in forma mista, parte in amministrazione diretta e parte a cottimo.

Art. 5 – Procedura in amministrazione diretta

1. Questa procedura viene essenzialmente seguita nel campo dell'acquisizione dei servizi.
2. Nell'amministrazione diretta il responsabile del procedimento organizza ed esegue i servizi per mezzo di personale dipendente o eventualmente assunto, utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione o appositamente noleggiati e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessari.
3. I servizi da eseguirsi in amministrazione diretta non possono, comunque, superare la spesa complessiva superiore a 50.000,00 euro.

Art. 6 – Affidamento col sistema del "cottimo fiduciario"

1. Quando viene scelta la forma di acquisizione delle forniture e dei servizi mediante cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura "Negozziata – Trattativa privata" nei confronti di idonea impresa.
2. Resta sempre fermo il rispetto delle tipologie individuate al precedente art. 3 ed il limite finanziario generale di importi inferiori a 200.000,00 euro fissato dall'art. 2.
3. Per imprese idonee si intendono quelle in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione professionale, morale, tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria così come disciplinati dal D.lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni.

6.1 Affidamento diretto – art. 5, comma 3, D.P.R. 384/2001 e art. 125, comma 11, D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni

6.1.1 Per le forniture ed i servizi in economia di importo fino a 20.000,00 euro si può procedere anche con affidamento diretto (trattativa diretta) rivolto ad una sola ditta da parte del responsabile del procedimento.

6.1.2 Si potrà pure procedere con affidamento diretto nel caso di specialità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche tecniche e di mercato.

6.2 Affidamento con modalità semplificata

6.2.1 In tutti i casi in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia sia superiore a 20.000,00 euro e fino a 133.000,00 euro si può procedere attraverso l'indagine di mercato e/o interpellato – seguendo il metodo della trattativa privata – tra un congruo numero di ditte/imprese che, di regola, non dovrà essere inferiore a cinque, ove presenti, in tale numero, sul mercato e se sussistono, in tale numero, soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dal Consorzio.

6.2.2 In questo caso l'indagine/interpellato/trattativa può avvenire attraverso gara informale da esperirsi mediante richiesta di presentazione di disponibilità e preventivi offerta in busta chiusa oppure comunicate tramite fax o posta o ancora attraverso indagine telefonica e registrazione dei dati da parte dell'ufficio che conduce la procedura.

6.2.3 Il tempo utile concesso alle ditte per la presentazione delle offerte non dovrà, in ogni caso, essere fissato in misura inferiore a 10 giorni. Dovranno comunque essere garantiti i principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento tra le ditte consultate.

6.3 Affidamento con modalità formalizzate

6.3.1 Nei casi, invece, in cui l'importo delle forniture e dei servizi in economia risulti superiore ai 133.000,00 euro e fino a importi inferiori a 200.000,00 euro si può procedere con l'indagine di mercato, interpellato o trattativa privata tra almeno cinque imprese.

6.3.2 In tale fascia d'importo si dovrà sempre procedere ad estendere in modo formale la lettera d'invito alle imprese invitate/interpellate alle quali dovrà essere concesso un termine per la presentazione delle offerte non inferiore a 19 giorni.

6.3.3 In casi di urgenza, tale termine potrà essere ridotto, motivatamente, a 10 giorni.

6.3.4 Contemporaneamente la stessa lettera d'invito dovrà essere pure pubblicata all'albo pretorio e nell'apposito sito Internet del di Vercelli per tutto il tempo utile stabilito per la presentazione delle offerte.

6.3.5 Nel tempo della pubblicazione tutte le imprese, che ne siano venute a conoscenza, potranno partecipare direttamente alla gara, senza bisogno di espresso invito, purché in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e nel rispetto delle regole e condizioni contenute nella lettera di invito pubblicata.

6.3.6 Questa procedura dovrà essere improntata al rispetto del principio di segretezza tanto che, per la presentazione della proposta/offerta, dovrà essere richiesta la forma in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

6.4 Altre regole da seguire per la procedura del cottimo fiduciario

6.4.1 La procedura amministrativa per l'affidamento delle forniture e dei servizi a cottimo viene svolta seguendo i principi della celerità e semplificazione amministrativa, richiedendo alle imprese interpellate di **dichiarare**, nelle vigenti forme di Legge, i richiesti requisiti di qualificazione e procedendo successivamente alla verifica dei documenti nei confronti della sola impresa prescelta per l'affidamento.

6.4.2 Per l'espletamento dei cottimi fiduciari non è consentita la tenuta di albi chiusi perché contraria al principio generale della libera concorrenza.

6.4.3 Nella scelta del contraente – relativamente alle procedure di cottimo di importo superiore ai **40.000,00 euro** – è applicabile il meccanismo di verifica delle offerte anomale, previsto dal D.lgs. 163/2006.

6.4.4 L'atto di cottimo deve fare riferimento, possibilmente, ad un capitolato d'onere in rapporto alla natura ed alle caratteristiche della fornitura e/o del servizio da richiedere.

6.4.5 Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera di invito le condizioni d'onere.

6.4.6 Il capitolato d'onere e la lettera di invito dovranno, comunque, contenere:

- a) l'elenco delle forniture e dei servizi;
- b) i prezzi unitari per le forniture e per i servizi a misura e l'importo di quelli a corpo;
- c) le specifiche tecnico – prestazionali e le modalità di esecuzione delle forniture e dei servizi;
- d) il termine di inizio e durata della prestazione o di consegna dei beni oggetto della fornitura;
- e) le modalità di pagamento;
- f) le penalità in caso di ritardo;
- g) il diritto della stazione appaltante di risolvere unilateralmente il contratto in danno dell'affidatario, in caso di inadempimento.

Art. 7 – Esecuzione con sistema misto

1. Si può procedere all'acquisizione dei servizi in economia anche col metodo misto, quando motivi tecnici rendano necessaria l'acquisizione, parte in amministrazione diretta e parte mediante affidamento a cottimo, nel rispetto comunque delle norme contenute nei precedenti artt. 5 e 6.

Art. 8 – Responsabile della procedura

1. Per l'attuazione degli interventi in economia, ciascun Dirigente responsabile di PEG individua un responsabile di procedimento conformemente ai contenuti e alla consistenza dell'elenco delle forniture e dei servizi che prevede di realizzare in economia.
2. Al responsabile così individuato sono demandate, per ogni intervento da eseguirsi, l'organizzazione e le procedure per l'autorizzazione, la scelta, l'affidamento, l'esecuzione, le verifiche di regolarità e di collaudo, se previsto.
3. Per l'acquisizione dei beni e dei servizi il Responsabile si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazione od Enti a ciò preposti ai fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta.
4. Nel caso di esigenze impreviste che non è possibile fronteggiare con le disponibilità degli stanziamenti disponibili, spetterà sempre al Responsabile del procedimento formulare, nei confronti del Dirigente, la proposta tendente ad ottenere le disponibilità necessarie a fronteggiare le forniture e i servizi da eseguirsi in economia nel rispetto, comunque, dei principi e dei limiti previsti dal presente Regolamento.

Art. 9 – Qualificazione delle ditte/imprese

1. Per la qualificazione morale, professionale, tecnica ed economico-finanziaria delle ditte/imprese alle quali richiedere o affidare le forniture in economia, od i servizi si applicano, in via generale, le previsioni contenute agli articoli 38, 41 e 42 del D.lgs. 163/2006.
2. Per gli affidamenti fino a 133.000,00 euro è sufficiente, per ritenere qualificati i soggetti interpellati, la dimostrazione del possesso del requisito di iscrizione alla Camera di Commercio per l'attività oggetto dell'appalto e l'assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione – risultanti da provvedimenti giudiziari definitivi.

Art. 10 – Criteri di aggiudicazione

1. Per l'aggiudicazione delle forniture e dei servizi in economia potrà essere applicata, secondo i casi, sia il criterio del prezzo più basso, di cui all'art. 82 del D.lgs. 163/2006 sia il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.lgs. 163/2006.
2. In questo secondo caso è sempre obbligatorio prevedere nella lettera d'invito o nel capitolato/condizioni d'onere la predeterminazione degli elementi variabili e dei punteggi attribuiti a ciascuno di essi.

Art. 11 – Verifica della prestazione e pagamenti

1. I pagamenti a fronte degli ordini di acquisizione sia di forniture sia di servizi – nel rispetto delle vigenti direttive e norme di legge in materia – dovranno essere disposti entro 30 giorni dalla verifica e attestazione di regolare effettuazione della prestazione o collaudo.
2. L'attestazione di regolare esecuzione o collaudo dovrà avvenire sempre entro e non oltre 20 giorni dalla presentazione della fattura, se successiva all'avvenuta prestazione.
3. Nel caso in cui la fattura fosse emessa dalla ditta prima della data di consegna o di effettuazione del servizio, il termine per adempiere la verifica decorrerà dalla data di effettuazione completa della prestazione a cui si riferisce la fattura.
4. Nel conteggio dei termini previsti al 1° comma per disporre il pagamento non sono compresi e, pertanto, vanno computati a parte i termini di tesoreria stabiliti ai sensi della vigente convenzione e quelli derivanti dalla scelta della modalità di pagamento richiesta dal creditore.

5. La verifica e l'attestazione di regolare esecuzione della prestazione sono effettuati dal responsabile del servizio per le spese in economia. Tale verifica per le acquisizioni di beni e servizi fino all'importo di 133.000,00 euro potrà essere attestata, in forma semplificata, mediante visto di attestazione apposto direttamente sulla fattura. Per gli importi superiori dovrà risultare da apposito documento.

6. Il collaudo è eseguito da impiegati nominati dal Dirigente e dovrà risultare sempre da apposito verbale; non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.

Art. 12 – Acquisizione forniture e servizi per esigenze urgenti ed imprevedibili

1. Per l'acquisizione di beni e servizi connessi ad impellenti ed imprevedibili esigenze di ordine pubblico si prescinde dalla richiesta di pluralità di preventivi fino all'importo di 40.000,00 euro.

2. In tutti i casi in cui l'acquisizione di forniture e servizi in economia è determinata dalla necessità di provvedere per far fronte a situazioni individuate al precedente comma, queste devono risultare da apposito verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato d'urgenza, le cause che lo hanno provocato e gli interventi necessari per rimuovere gli inconvenienti determinatisi.

3. Il verbale è compilato dal Responsabile della procedura nominato che definirà contemporaneamente la spesa delle forniture e/o dei servizi da acquisire anche al fine di garantire la relativa copertura finanziaria.

Art. 13 – Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso al sistema delle spese in economia nel limite di importi inferiori a 200.000,00 euro è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:

- a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
- b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile imporre l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
- c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
- d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.

Art. 14 – Maggiori spese per forniture e servizi complementari

1. Ove durante l'acquisizione delle forniture e dei servizi in economia, si renda assolutamente necessario ed indispensabile eseguire interventi complementari e la somma impegnata si riveli insufficiente, il Responsabile del procedimento potrà disporre una relazione/preventivo suppletiva, per chiedere al Dirigente l'autorizzazione per la maggiore spesa.

2. In nessun caso, comunque, l'ulteriore spesa potrà superare il limite sancito del 50% dell'importo relativo all'intervento disposto in amministrazione diretta o del cottimo principale).

3. L'impresa affidataria della prestazione resterà, sempre, obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un ulteriore valore non superiore, comunque, al 20% del contratto originario.

4. Per la gestione dei rapporti contrattuali in tutti i casi di richiesta di maggiori prestazioni e di aumento delle spese iniziali del contratto, si applicano le regole vigenti in materia di contabilità di Stato.

Art. 15 – Stipulazione del contratto e garanzie per forniture e servizi

1. I contratti per l'acquisizione di forniture e servizi in amministrazione diretta e a cottimo possono essere stipulati, nel rispetto della prassi dell'Ente, per mezzo di scrittura privata e nelle altre forme indicate dall'art. 17 del Regio Decreto 18 Novembre 1923, n. 2440, quarto capoverso.
2. Per i contratti di cottimo compresi tra la fascia d'importo superiore ai 133.000 e fino a importi inferiori a 200.000,00 euro é richiesta la presentazione della cauzione definitiva con le modalità e nella misura fissata dall'art. 113 del D.lgs. 163/2006.

Art. 15 bis – Stipulazione del contratto e garanzie per lavori

1. I contratti per l'esecuzione dei lavori in economia sono stipulati nel rispetto della prassi dell'Ente nelle forme previste dal Codice dei contratti.
2. Salvo diverso provvedimento del R.U.P., si prescinde dalla richiesta della cauzione provvisoria e da quella relativa alla fideiussione a garanzia della rata di saldo.
3. Tenuto conto del limitato valore economico e salvo diverso provvedimento del R.U.P., fino all'importo di Euro 40.000,00, si prescinde dalla richiesta della cauzione definitiva. Per importi contrattuali superiori ad Euro 40.000,00 le ditte esecutrici sono tenute a presentare una cauzione definitiva nelle forme e condizioni stabilite dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Inoltre l'impresa affidataria è tenuta a presentare le altre garanzie e coperture assicurative per lavori pubblici previste dall'art. 129 del Codice dei contratti pubblici.
4. Tutte le spese contrattuali (bolli, imposta di registro, diritti di segreteria, ecc) sono a carico dell'impresa affidataria.
5. Tutti gli importi previsti dal presente Regolamento si intenderanno automaticamente adeguati in caso di modifiche normative.

Art. 16 – Rinvio

1. Per quanto non espressamente disposto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle norme di Legge applicabili.

Art. 17 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno stesso della esecutività della deliberazione di approvazione ai sensi del D.lgs. 267/2000.
